

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA**

Humanitas Mirasole S.p.A. (di seguito "ICH"), in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Rozzano (MI), via Manzoni 56, tratta i Suoi dati personali secondo le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, di seguito "GDPR").

Conformemente all'art. 13 del GDPR, ICH Le fornisce le informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. In particolare:

**1. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali da Lei forniti, comprensivi di quelli rientranti nelle categorie "particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR<sup>1</sup>, verranno trattati esclusivamente per finalità di cura e per finalità amministrative e per l'attuazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) richieste ai sensi della L. 19 febbraio 2004, n. 40.

Il trattamento riguarderà anche dati personali idonei a rivelare la condizione d'infertilità, come definita nell'allegato al Decreto del Ministro della salute del 1° luglio 2015 recante "Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita".

Per le finalità suddette è necessario che Lei presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte comporta l'impossibilità di accedere alla PMA.

**2. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti rientranti nelle finalità di cui sopra e per la tutela della salute. In base a quanto disposto dalla normativa di settore il tempo di conservazione non sarà superiore a 30 anni.

**3. MODALITA' DI TRATTAMENTO, DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI**

ICH procederà al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati ed in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti della persona anche con riferimento all'adozione di appropriate misure di sicurezza contro il rischio di perdita, distruzione o accesso ai dati non autorizzato.

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro che ne abbiano necessità per mansione o ruolo aziendale. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente autorizzati e istruiti al fine di trattare correttamente i dati.

I dati sanitari saranno trattati sotto il vincolo del segreto professionale esclusivamente dagli esercenti le professioni sanitarie.

In attuazione degli obblighi di cui all'art. 11, c. 1-5, L. 40/2004 tutti i centri devono fornire i dati relativi ai cicli di trattamento e agli esiti delle gravidanze al "Registro Nazionale PMA", in forma aggregata, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità e in ottemperanza agli obblighi previsti dalla DGR Regione Lombardia IX/001054 del 22 dicembre 2010 i dati dei cicli singoli di PMA, con modalità informatiche idonee ad assicurare l'anonimato della coppia, in ottemperanza agli obblighi previsti alla "Rete Lombarda della Procreazione Medicalmente Assistita".

<sup>1</sup> L'art. 9 del GDPR definisce "categorie particolari di dati personali" i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Inoltre attuazione degli obblighi di cui all'art. 1, c. 298, L. 23 dicembre 2014, n. 190, nei casi di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, il Centro è tenuto a comunicare, con modalità informatiche idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori, i Vostri dati al Centro Nazionale Trapianti per la tenuta del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di PMA di tipo eterologo, al fine di garantire la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa.

In tutti gli altri casi, tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.

#### **4. DIRITTI DELL'INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER**

In riferimento ai dati personali trattati Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall'art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), mail: [dataprotectionofficer@humanitas.it](mailto:dataprotectionofficer@humanitas.it).

Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO.

Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Monte Citorio, 121, Roma, 00186). Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente.

#### **CONSENSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, in accorso alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili per le finalità espresse sopra.

**SI**

☐

**NO**

☐

*L'interessato* \_\_\_\_\_

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, in accorso alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili per le finalità espresse sopra.

**SI**

☐

**NO**

☐

*L'interessata* \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

**CONSENSO PER IL PROGRAMMA DI PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA**

**Fertilizzazione in vitro / Iniezione intracitoplasmatica con gameti della coppia**

Approvato dalla Direzione Sanitaria dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas.

Ai sensi del DECRETO 28 dicembre 2016, n. 265. **Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40** – GU 18 febbraio 2017.

Io sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Dopo aver compiuto un iter diagnostico finalizzato all'identificazione delle cause e delle possibili alternative terapeutiche alla procreazione medica assistita (PMA) e dopo essere stati adeguatamente informati sulla tecnica di PMA e aver preso visione dell'opuscolo "Programma di Procreazione Medica Assistita – Istruzioni per la coppia" ([www.humanitas.it/fertility](http://www.humanitas.it/fertility)).

richiediamo di sottoporci alla procedura per trovare una possibile soluzione alla nostra infertilità / sterilità di coppia.

Sezione A

In particolare, richiediamo di sottoporci a una procedura di PMA, poiché dagli accertamenti eseguiti e sottoposti allo specialista Ostetrico Ginecologo \_\_\_\_\_ e ove indicato dopo consulenza dell'Andrologo/Psicologo/Genetista dell'HumanitasFertility Center è stata posta e/o è stata confermata una diagnosi di sterilità/infertilità:

Ci è stato spiegato che per tale patologia il programma di procreazione assistita prevede un ciclo di \_\_\_\_\_

Dichiariamo di aver effettuato uno o più colloqui con il Dott. \_\_\_\_\_ dell'Istituto Clinico Humanitas nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti:

1. **Alternative alla PMA:** siamo stati informati che per legge è possibile e legittimo ricorrere a pratiche di affidamento e adozione, come alternative alla procreazione medicalmente assistita;
2. **Requisiti di accesso alla PMA:** siamo stati informati per legge possono accedere a PMA coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate oppure conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, laddove sussista sterilità o infertilità inspiegate o comunque accertate da atto medico;
3. **Conseguenze giuridiche dell'applicazione della PMA:** siamo stati informati che dall'applicazione di tecniche di PMA dipendono i seguenti effetti giuridici:
  - i bambini nati con tecniche di PMA godono dello stato legale di figli legittimi o riconosciuti della coppia;
  - In relazione alla madre del nato da PMA vige il divieto di anonimato (cioè la madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita ai sensi dell'art.30 del DPE 396 del 2000)
  - nel caso di PMA di tipo eterologo, per il coniuge o il convivente vige il divieto di disconoscere la paternità;
4. **Sanzioni:** siamo stati informati che sono previste sanzioni pecuniarie per chiunque a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione assistita in violazione delle prescrizioni della Legge 40.
5. **Problemi bioetici:** Nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica; sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze [n. 338 del 2003](#) [n. 282 del 2002](#)), la Sentenza Corte Costituzionale [151/2009](#) dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40

del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna; la Sentenza Corte Costituzionale 96/2015 dichiara "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche." e la Sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 "dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili", l'Istituto pone grande attenzione all'orientamento etico-religioso delle singole coppie e ne riconosce e supporta la libera scelta di intraprendere una metodica che presuppone la fertilizzazione extracorporea dei gameti, la possibile crioconservazione di embrioni sovrannumerari, la diagnosi di anomalie congenite pre impianto, la crioconservazione o donazione di gameti (sperma e ovociti) sovrannumerari (consenso specifico).

6. **Tecniche impiegabili:** siamo stati informati che il programma di procreazione assistita prevede un ciclo di fertilizzazione in vitro con possibile associazione a tecnica d'iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi. Siamo consapevoli che l'orientamento verso una delle metodiche descritte potrà essere modificato al momento del prelievo degli ovociti sulla base delle caratteristiche e del numero dei gameti ottenuti. Siamo inoltre stati informati che il programma terapeutico prevede varie fasi che ci sono state illustrate attraverso il documento informativo fornito alle coppie. Tali fasi consisteranno in:

- desensibilizzazione dell'ovaio agli stimoli delle gonadotropine ipofisarie, ottenuta tramite l'assunzione (per via intramuscolare, sottocutanea o nasale) di un farmaco a effetto deposito o giornaliero, oppure l'assunzione di un farmaco che viene impiegato nel corso della terapia di induzione avente l'effetto di inibire il picco spontaneo di LH (che ci costringerebbe, infatti, a sospendere la terapia di stimolazione). In condizioni particolari, al fine di facilitare la risposta ovarica e sincronizzare il ciclo, è prescritta l'assunzione preliminare di un estro progestinico (pillola), un prodotto estrogenico o progestinico;
- induzione della crescita di più follicoli ovarici mediante l'assunzione giornaliera di farmaci aventi lo scopo di indurre lo sviluppo di un numero sovralfisiologico di ovociti, che andrebbero diversamente incontro ad atresia. La risposta alla terapia sarà controllata mediante prelievi di sangue per il dosaggio di ormoni (17 b-estradiolo e progesterone o altri ritenuti utili nel caso in esame) prodotti dai follicoli ovarici e indagini ecografiche transvaginali seriate;
- prelievo degli ovociti per via transvaginale sotto controllo ecografico in sedazione profonda (salvo condizioni specifiche che saranno discusse con la singola paziente o conseguenti a modifiche della Normativa Nazionale/Regionale);
- preparazione del liquido seminale mediante tecniche atte a favorire la capacità fecondante degli spermatozoi. Gli ovociti prelevati saranno inseminati in vitro o iniettati con gli spermatozoi trattati e in seguito (2-5 giorni), gli embrioni saranno trasferiti in utero per via transvaginale sotto guida ecografica;
- Eventuale necessità di crioconservazione degli embrioni/ovociti ottenuti;

7. **Impegno dei richiedenti:** La coppia dovrà eseguire una volta posta una diagnosi e un'indicazione alla tecnica di PMA gli accertamenti previsti a tutela della madre e del nascituro e dalla normativa Europea delle Banche delle Cellule e Tessuti (DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 16 e successive modifiche). I Test Infettivologici (Anti-HIV-1,2 HBsAg Anti-HBc, Anti-HCV Ab, Sifilide) devono essere compresi nei limiti di validità previsti da questa normativa prima dell'inizio/esecuzione della procedura. La firma del presente consenso necessita della presenza di entrambe i partner. La durata della terapia d'induzione, prelievo, fertilizzazione e trasferimento embrionario impegna la coppia per un periodo di circa 2 settimane, periodo nel quale gli accertamenti ambulatoriali non necessitano della presenza del partner maschile, mentre dovrà essere presente il giorno del prelievo degli ovociti (raccolta dello sperma) e la partner non potrà lasciare l'Istituto se non accompagnata.

8. **Effetti indesiderati:** Nel caso siano riscontrate formazioni cistiche ovariche al momento del primo controllo ecografico o nei controlli successivi, potrà rendersi necessaria la loro aspirazione oppure la sospensione del trattamento. Qualora la risposta alla stimolazione ovarica dovesse essere ritenuta in qualche modo inadeguata, il ciclo potrà essere sospeso in ogni momento. Anche se i parametri del monitoraggio sono normali, è possibile non recuperare ovociti. Anche quando i parametri ormonali e biologici riguardanti i gameti maschili e femminili fossero normali, non può essere garantita né la fecondazione né la divisione degli ovociti fecondati e il loro sviluppo successivo. Non i tutti i follicoli evidenziati nel corso delle ecografie condurranno al prelievo di un ovocita e non tutti gli ovociti prelevati avranno le caratteristiche per essere utilizzati. Inoltre, il numero degli ovociti maturi utilizzati potrà, a giudizio dell'équipe medica, essere inferiore al numero degli ovociti prelevati utilizzabili. La terapia d'induzione comporta un rialzo per 15-30 giorni del livello endogeno degli estrogeni e del progesterone, su valori non dissimili da quanto avviene nelle fasi iniziali di una gravidanza. I numerosi studi sinora condotti non dimostrano un'aumentata incidenza di neoplasie correlate alla somministrazione di questi farmaci. È tuttavia noto che in presenza di tumori ormono sensibili si possa riscontrare un aumento, sebbene modesto e limitato al periodo di assunzione di tali farmaci, del potenziale di crescita del tumore stesso. Nessuno studio clinico ha dimostrato sinora un aumentato rischio di neoplasie, correlato alle terapie d'induzione dell'ovulazione e/o prelievo degli ovociti, salvo in specifiche condizioni di aumentato rischio (Williams CL et al. British Medical Journal, 2018, Del Pup L et al. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2018 ).

Ottenuta la gravidanza, non vi è una maggiore incidenza di abortività spontanea (aumentata percentuale in rapporto all'età materna) ed è stato osservato un aumento di alcune complicanze ostetriche (parto prematuro, anomalie d'impianto della placenta, ridotto peso alla nascita). Deve essere considerato che l'aumentato rischio di complicanze ostetriche è osservabile nelle pazienti infertili che concepiscono a prescindere dal fatto che si siano sottoposte a tecniche di riproduzione assistita. Vi sono numerosi dati che confermano che le pazienti infertili rappresentano un gruppo a maggior rischio, a prescindere dalle modalità di insorgenza della gravidanza.

Esiste un'aumentata incidenza di gravidanze plurime (sino a un 30% in rapporto all'età materna) e questa probabilità è in diretto rapporto al numero di embrioni trasferiti. L'équipe medica **si adopera** per ridurre questa possibilità di grave rischio sia per la madre che per il nascituro.

9. **Probabilità di nascita di un bimbo vivo:** siamo stati informati che non è possibile per l'équipe medica garantire l'esito positivo del trattamento; infatti, le percentuali di successo dei differenti trattamenti sono legate, ad esempio, all'età della coppia o alla patologia che ha indicato il trattamento e possono variare notevolmente da coppia a coppia e da ciclo a ciclo. Un dettaglio delle probabilità di gravidanza è presente nel libretto informativo e aggiornamenti costanti sono visibili su [www.humanitas.it/fertility](http://www.humanitas.it/fertility).
10. **Rischi per la madre:** Siamo stati informati e abbiamo compreso che la PMA non è esente da possibili, sebbene rare, complicanze:
- aumento delle dimensioni delle ovaie in relazione ai vari gradi di stimolazione ovarica; la stimolazione ovarica può comportare il rigonfiamento dell'addome e l'alterazione di alcuni parametri emato-chimici con necessità, nei casi più gravi, di ricovero in ospedale (<1 % nella nostra esperienza, pari a quanto risulta nelle maggiori esperienze internazionali), ed in casi estremi, soprattutto se insorta in una paziente che risulterà gravida al termine del trattamento, danni permanenti (renali e trombo-embolici) sino alla morte della paziente;
  - complicanze legate all'anestesia e al prelievo chirurgico degli ovociti (0,4%) nella nostra esperienza, (Levi-Setti PE et al, Fertility and Sterility 2018), pari a quanto risulta nelle maggiori esperienze internazionali);
  - insorgenza d'infezioni utero ovariche (0,04% nella nostra casistica (Levi-Setti PE et al, Fertility and Sterility 2018), pari a quanto riportato nelle maggiori esperienze internazionali);
  - possibilità che la gravidanza s'impianti in sede anomala (gravidanze extrauterine) con una frequenza stimabile sino al 4%;
11. **Rischi per il/i nascituro/i:** siamo stati informati che gli esiti di gravidanze spontanee in pazienti infertili e gravidanze da PMA non mostrano differenze nell'incidenza di malformazioni congenite o di difetti neonatali. Si evidenzia invece un aumento seppur modesto in rapporto alla popolazione generale, presumibilmente per le specifiche delle coppie con difficoltà riproduttive pazienti, che paiono per questo motivo avere un'incidenza maggiore di complicanze (Davies MJ et al, New England Journal of Medicine, 2012, Levi-Setti et al. Journal

of Assisted Reproduction and Genetics, 2018). Calcolando un'incidenza dell'1-3% di malformazioni congenite nella popolazione generale è possibile stimare un rischio di anomalie tra l'1.3% e il 3.9% nella popolazione infertile sia che concepisca spontaneamente che attraverso una tecnica di PMA. I dati della nostra casistica indicano un rischio di anomalie congenite neonatali in una percentuale pari al 3,7% (105/2800 bimbi nati), non statisticamente diverso tra coppie infertili che concepiscono spontaneamente o tramite procedure di PMA (Levi-Setti et al. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2016).

12. **Rischi associati alla PMA di tipo eterologo:** Il decreto Ministeriale del 11 luglio 2015 e il testo del decreto legislativo n.16/2010 e suoi aggiornamenti illustrano il procedimento di selezione del donatore/donatrice, illustrando alla coppia ricevente il significato e i risultati degli esami clinici cui il donatore/donatrice deve essere sottoposto, inclusa la visita di genetica medica e limiti e attendibilità dei relativi test specifici impiegati ed il numero massimo di nascite consentito dallo stesso donatore/donatrice ed eventuali deroghe per coppie che già hanno avuto un figlio tramite procreazione assistita di tipo eterologo.
13. **L'impegno di comunicare al centro,** in caso di accesso a tecniche PMA di tipo eterologo, eventuali patologie insorte, anche a distanza di tempo, nella donna, nel nascituro o nel nato, e di cui è ragionevole ipotizzare la presenza antecedentemente alla donazione.
14. **Conseguenze della mancata comunicazione delle modalità di concepimento al nato da fecondazione eterologa:** siamo stati informati della possibilità che il nato da fecondazione di tipo eterologa, una volta adulto, potrebbe incorrere in una ricostruzione errata della propria storia clinica (anamnesi), laddove non venga messo a conoscenza delle modalità del proprio concepimento. La diffusione sempre maggiore di test genetici, potrebbe rendere evidenti le modalità del concepimento, a prescindere dalla volontà di dichiarare questa condizione.
15. **Volontarietà e gratuità della donazione di gameti:** siamo stati informati che laddove acconsentissimo alla donazione dei gameti, tale donazione avrebbe carattere volontario e gratuito; siamo stati inoltre informati che, nel rispetto della legge, l'identità della persona o delle persone che ricevono la donazione di gameti non sarà rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.
16. **Possibili effetti psicologici per i singoli richiedenti per la coppia e per il nato, conseguenti all'applicazione delle tecniche di PMA, con particolare riguardo alle specificità delle tecniche di PMA di tipo eterologo:** Numerosi studi hanno indagato il vissuto psicologico delle coppie e dei nati da tecniche di PMA omologhe, provate spesso da un lungo e difficile percorso di ricerca, insistendo su una maggiore armonia della coppia, un maggiore attaccamento ai figli ed un ridotto numero di separazioni/divorzi rispetto alle coppie con figli concepiti senza ricorso alle tecniche di PMA, fatto salvo un maggior grado di ansia per la salute dei bimbi nati, con richiesta di ricoveri ospedalieri spesso ingiustificati, nei primi anni di vita. Un supporto psicologico è consigliato ed è offerto dal nostro Istituto in preparazione e nel corso dei cicli di terapia. Condizione che necessita particolare attenzione è l'impatto negativo di un insuccesso, che conduce spesso a rinunciare a ulteriori tentativi sebbene la prognosi sia ancora favorevole alla coppia. Sebbene non abbiamo riscontrato differenze significative nella probabilità di successo nelle coppie con patrimonio ovarico conservato sino oltre il sesto tentativo, solo un numero molto limitato di coppie si avvale di questa opportunità (drop-out).
17. **Possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili:** siamo stati informati della possibilità di crioconservare gameti femminili e maschili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed, eventualmente, anche al fine della donazione per fecondazioni di tipo eterologo; siamo stati informati che potremo esprimere il nostro consenso alla crioconservazione embrionaria nella sezione B del presente documento, e alla donazione di gameti soprannumerari per fini di ricerca e/o per fecondazione di tipo eterologo nella sezione D del presente documento..
18. **Possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo:** siamo stati informati che una volta espressa la nostra volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono passare sette giorni prima che sia effettuata la fecondazione dell'ovocita/i, e che durante questi sette giorni saremo legittimati a revocare il nostro consenso alla fecondazione dell'ovocita/i. Non esiste possibilità di revoca del consenso dopo l'avvenuta fecondazione e sviluppo dell'embrione e/o sua crioconservazione. La partnerfemminile avrà diritto, salvo controindicazioni di ordine medico, al trasferimento degli embrioni.
19. **Possibilità per il medico responsabile della struttura di non procedere alla PMA per motivi di ordine medico-sanitario:** siamo stati informati che il medico responsabile della struttura potrà, in qualsiasi fase di applicazione della tecnica, decidere di non procedere alla PMA per motivi di ordine medico-sanitario, motivando tale scelta per iscritto;
20. **Limiti all'applicazione delle tecniche su embrioni di cui all'art.14 della legge 19 febbraio 2004 n.40 e modifiche apportate dalle Sentenze della Corte Costituzionale:**
  - Siamo stati informati che ai sensi dell'art.14 della legge 40/2004 in tema di PMA è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

www.humanitas.it

- Siamo legittimanti a essere informati sul numero e sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero; anche attraverso procedure di diagnosi / screening pre-impianto ove sussistano le condizioni previste dalla Normativa e dalla buona pratica clinica e la coppia abbia richiesto l'esecuzione di queste procedure opzionali, ottenuto l'assenso della Direzione del Fertility Center e firmato i consensi specifici.
  - È consentita la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, previo consenso informato e scritto.
21. **Trasferimento degli embrioni:** siamo stati informati che saranno trasferiti un numero di embrioni variabile in rapporto alla storia clinica e all'età della partner femminile, in modo da garantire un'ottimale probabilità di successo rapportata alla necessità di ridurre il rischio di gravidanze multiple e le complicanze ad esse correlate. Le tecniche di produzione degli embrioni utilizzate non creano un numero di embrioni superiore a quello necessario per la procreazione, e il trasferimento degli embrioni così creati è effettuato appena possibile, senza pregiudizio della salute della partner femminile ed al fine di creare le condizioni per un ottimale sviluppo della gestazione.
22. **Crioconservazione degli embrioni soprannumerari:** siamo stati informati che a seguito di PMA è possibile la produzione di eventuali embrioni evolutivi soprannumerari. Tali embrioni potranno essere crioconservati, previa espressione del nostro consenso per iscritto (vedi sezione B). L'opportunità di crioconservare eventuali embrioni soprannumerari è legata alle seguenti circostanze:
- a. Limitazione del rischio di gravidanze multiple: il contemporaneo trasferimento di tutti gli embrioni fecondati e sviluppati in vitro può comportare un alto rischio di gravidanza multipla con le connesse complicazioni per la paziente e per il feto; per tale motivo si rende opportuno crioconservare gli embrioni soprannumerari; La crioconservazione in questi casi è finalizzata a consentire alla coppia il conseguimento di una probabilità ottimale di successo di gravidanza riducendo i rischi correlati all'insorgenza di gravidanze multiple (rischi sia per la paziente e sia per il feto). Alternativamente, l'equipe medica, per evitare il rischio di gravidanze multiple, dovrà utilizzare solo un numero ridotto di ovociti, riducendo le possibilità di ottenere embrioni evolutivi, sino alla possibile assenza di embrioni da trasferire.
  - b. Possibilità di avvalersi di embrioni crioconservati nel caso di primo tentativo di PMA fallito: La presenza di embrioni crioconservati consentirà di avere una probabilità di gravidanza, in caso d'insuccesso del trasferimento a fresco, consentendo alla paziente di evitare di sottoporsi a successive induzioni dell'ovulazione, anestesie e prelievi degli ovociti.
  - c. Possibilità di avvalersi di embrioni crioconservati per ottenere una seconda gravidanza: nel caso di una prima gravidanza ottenuta con il trasferimento a fresco, consentirà di poter ottenere un'altra gravidanza, senza sottoporsi a ulteriori induzioni dell'ovulazione, anestesie e prelievi degli ovociti.
  - d. Necessità di crioconservare gli embrioni in casi di patologie particolari che rendano opportuno rimandare l'impianto dell'embrione: in caso di particolari patologie la crioconservazione consentirà il trasferimento degli embrioni in un secondo momento;
  - e. in particolare, si rende opportuno procedere all'utilizzo di tutti gli ovociti utilizzabili ottenuti e alla crioconservazione degli embrioni soprannumerari nei seguenti casi:
    - pregressa Sindrome da Iperstimolazione Ovarica (SIO) o pazienti ad alto rischio di SIO;
    - pazienti con ripetuto fallimento d'impianto e/o di età superiore ai 38 anni;
    - trombofilie congenite o acquisite;
    - azoospermia non ostruttiva o criptozoospermia e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un elevato rischio di mancato recupero di gameti maschili o di grave riduzione delle probabilità di fecondazione;
    - pregresse neoplasie ormono-dipendenti (ovaio, mammella, tiroide ecc.);
    - malattie autoimmunitarie (lupus, sclerosi multipla ecc.);
    - pregressa chirurgia pelvica per endometriosi III-IV stadio;
    - patologie sistemiche (cardiovascolari, renali, epatiche ecc.);
    - pazienti sottoposte a diagnosi preimpianto;
    - pazienti sottoposte a trapianto d'organo;
    - pregresso totale fallimento della fecondazione.
  - f. Altri casi di necessità di crioconservare gli embrioni: La crioconservazione degli embrioni si rende necessaria, oltre ad evitare la reiterazione di cicli di stimolazione ovarica, anche nei casi di:
    - grave impedimento o rischio per la paziente;
    - potenziale rischio per il feto;
    - condizioni che riducono o annullano le possibilità d'impianto dell'embrione.

Riguardo al trasferimento nei cicli a fresco e crioconservazione l'équipe medica agirà secondo:

- a. le indicazioni del “Practice Committee of the Society for Assisted Reproductive Technology” e del “Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine” (Fertil Steril 2017;107:901–3), in base alle quali viene trasferito 1 solo embrione nelle pazienti di età inferiore a 38 anni con buona prognosi, soprattutto se viene trasferito in embrione allo stadio di blastocisti. In condizioni particolari, come il trasferimento di embrioni sottoposti a screening preimpianto e di blastocisti crioconservate verrà proposto il trasferimento di 1 solo embrione.
- b. le indicazioni sulle modalità procedurali della PMA elaborate da “Società Italiane di Medicina della Riproduzione” dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004 (Corte Costituzionale sent. n.151, 8 maggio 2009). In base a tali indicazioni, in tutti i casi in cui non sia auspicabile eseguire ripetuti cicli di induzione della crescita follicolare multipla a causa di una pregressa o persistente patologia presente al momento in cui la coppia fa richiesta di accesso ad un programma di PMA e la coppia abbia firmato un consenso alla eventuale crioconservazione embrionaria, si cercherà di ottimizzare un ciclo di PMA utilizzando tutti gli ovociti idonei (salvo condizioni particolari non verranno utilizzati comunque più di 10-12 ovociti), procedendo con l’eventuale crioconservazione degli embrioni soprannumerari da trasferire in tempi successivi.
- c. Al fine di ridurre il numero degli embrioni non evolutivi crioconservati verranno crioconservati (salvo condizioni eccezionali) solo gli embrioni che raggiungono lo stadio di blastocisti (5-6 giornata) che saranno crioconservati singolarmente.

Siamo stati resi edotti che dovremo esprimere il nostro consenso alla possibilità di crioconservazione di embrioni soprannumerari al trasferimento a fresco e/o il consenso alla crioconservazione degli ovociti soprannumerari. Siamo consapevoli che potremo esprimere il nostro consenso sia alla crioconservazione degli ovociti che degli embrioni sovranumerari, potendosi verificare entrambe le possibilità qualora non sia possibile ottenere spermatozoi il giorno del prelievo degli ovociti o vengano recuperati un numero di ovociti superiore a quanto considerato ottimale per l’utilizzo e potendo avere in questo caso sia embrioni che ovociti crioconservati.

23. **Conseguenze del rifiuto alla crioconservazione degli embrioni soprannumerari:** siamo stati informati che il rifiuto della possibilità di crioconservazione degli embrioni, comporta che l’equipe medica possa utilizzare un numero ridotto di ovociti (3-4 ovociti in relazione alle condizioni specifiche della coppia) per limitare il rischio di gravidanze multiple, e che tutti gli embrioni formati debbano essere trasferiti a fresco immediatamente. Non essendo in nessun modo prevedibile la probabilità di fertilizzazione e divisione degli ovociti, potrebbe verificarsi la condizione di non avere embrioni da trasferire.
24. **Anomalie di sviluppo dell’embrione:** Siamo stati informati che qualora l’analisi microscopica evidenziasse anomalie irreversibili dello sviluppo dell’embrione (embrioni sviluppati dopo divisione di zigoti con numero anomalo di pronuclei), la coppia sarà informata prima del trasferimento e potrà indicare o confermare la volontà di non procedere al trasferimento degli embrioni anomali (vedi sezione apposita in questo consenso).
25. **Accertamenti per le coppie che si sottopongono a PMA:** siamo consci che la Normativa Nazionale (legge 40/2004 e linee guida della legge stessa) non indica, per le coppie che si sottopongono a cicli d’assistenza medica con metodiche ad alta tecnologia, accertamenti diversi da quelli richiesti alle coppie alla ricerca di un concepimento spontaneo o in cui la gravidanza sia insorta spontaneamente. Non sono quindi richiesti accertamenti specifici a tutela della coppia e del nascituro diversi da quelli comunemente prescritti come accertamento preconcezionale. Accertamenti specifici sono indicati solo in presenza di particolari fattori di rischio presenti nell’anamnesi della coppia e che devono essere specificati nei colloqui preliminari con l’equipe medica. In generale sono richiesti accertamenti genetici (cariotipo e microdelezioni cromosoma Y) solo in presenza di una grave dispermia. L’età materna può condizionare i risultati. Una consulenza genetica, l’amniocentesi o la villocentesi sono consigliate se l’età materna è superiore ai 35 anni o se esistono specifiche condizioni patologiche familiari su base genetica. Le coppie essere informate e consapevoli della possibilità di eseguire test per l’accertamento dello stato di portatore di alcune patologie autosomiche recessive con frequenza elevata nella nostra popolazione e non il cui rischio non è definibile dall’anamnesi della coppia (carrier screening), che sono attualmente consigliate da molte associazioni Internazionali (Dondrop et al., Human Reproduction 2014; Human Genetics Commission: Increasing Options, Informing Choice: A Report on Preconception Genetic Testing and Screening. Human Genetics Commission: London, UK, 2011).
- 26.
27. **Follow up:** siamo consapevoli che la Normativa Nazionale impone l’obbligo del follow up (inteso come insieme di visite ed esami condotti in maniera sistematica nel contesto di programmi predefiniti) delle gravidanze e dei bimbi nati attraverso le tecniche di assistenza medica alla riproduzione. A tal fine la coppia s’impegna:

- a. a fornire tutte le notizie utili per conoscere l'evoluzione, la conclusione della gravidanza e lo sviluppo post-natale dei bimbi nati attraverso queste tecniche;
- b. a consentire all'équipe medica, nei limiti imposti dal rispetto del segreto professionale e della normativa vigente, di contattare i medici curanti (ginecologo, pediatra etc.) al fine di poter completare il lavoro di follow up.:

Il controllo sia prenatale e sia post-natale verrà effettuato nel rispetto della privacy della coppia, per cui non saranno rese note le specifiche della tecnica che ha dato origine al concepimento.

La presa in carico della coppia per un programma d'assistenza medica alla ricerca della gravidanza non esime la coppia dal sottoporsi agli accertamenti di screening generale ritenuti opportuni e previsti dal medico curante, dal ginecologo di fiducia o altri specialisti con cui la coppia deve rimanere in costante contatto. L'équipe medica di Humanitas Fertility Center è disponibile in ogni momento a collaborare con i medici di fiducia della coppia e, ove richiesto espressamente, di farsi carico di richiedere o eseguire gli accertamenti di loro competenza.

Ai sensi art. 11 della legge n. 40 del 19.1.2004 è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, il registro delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

28. Costi economici: siamo stati informati in merito ai costi della procedura di PMA da noi prescelta. Siamo consapevoli e informati dei costi delle procedure sia in regime di solvenza e per i cicli erogati in Convenzione con il SSN e siamo informati che il passaggio della PMA nei livelli essenziali di assistenza (LEA) potrebbe modificare criteri di erogazione e la quota/e a carico della coppia per i vari aspetti delle procedure e come questa condizione non dipenda dalle decisioni della Direzione dell'Humanitas Research Hospital.

#### Sezione B

#### **CONSENSO ALLA CRIOCONSERVAZIONE EMBRIONARIA**

I. Siamo stati informati e abbiamo compreso le motivazioni e le implicazioni connesse alla crioconservazione di embrioni:

1. laddove il contemporaneo trasferimento di tutti gli embrioni fecondati e sviluppati in vitro possa comportare un alto rischio di gravidanza multipla con le connesse complicazioni per la paziente e per il feto;
2. laddove le condizioni di salute della paziente non consentano l'impianto dell'embrione, se non con grave rischio di complicazioni sia per la paziente che per l'embrione stesso;
3. che questa tecnica consentirà di procedere a un ulteriore tentativo di impianto ove il primo dovesse fallire, evitando in tal modo il ricorso ad un nuovo ciclo di stimolazione ovarica;
4. che la percentuale di sopravvivenza degli embrioni dopo la crioconservazione non è stimabile e può variare dallo 0 al 100%;
5. che le possibilità di impianto della gravidanza non possono essere garantite e sono variabili in base al numero e qualità degli embrioni;
6. che non si è riscontrato un aumento di difetti congeniti e di sviluppo nelle gravidanze insorte dopo crioconservazione degli embrioni rispetto a quanto osservato in concepimenti spontanei nelle coppie infertili;
7. che il trasferimento potrà essere eseguito su ciclo spontaneo o, in alternativa, è prevista l'assunzione di farmaci (estrogeni e progesterone) per via orale o transdermica, vaginale o intramuscolare al fine di favorire lo sviluppo della mucosa endometriale e che la terapia, sebbene in rari casi, non sia esente da effetti collaterali;
8. la domanda di crioconservazione degli embrioni è espressa in modo consensuale da entrambi i partner;
9. la coppia non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui, per qualsiasi motivo e/o nonostante le cure di Humanitas, si verificasse il deterioramento o la perdita del materiale depositato.

II. Diamo atto di aver sostenuto un colloquio preliminare, durante il quale i sanitari hanno soddisfatto le nostre domande e chiarito i dubbi riguardo alla procedura che dovremo nel futuro affrontare, inclusa la percentuale di successo.

III.

1. Abbiamo preso visione, capito, accettato ed espresso la nostra scelta consapevole per tutte le clausole espresse nel presente consenso, compresa la clausola ripor tata nella sez. A, p.to n.21, 22 e 23 in forza della quale viene chiarito che gli embrioni crioconservati non potranno in ogni caso essere distrutti o eliminati, se considerati vitali o evolutivi.
2. Humanitas non potrà proseguire a tempo indefinito la crioconservazione degli embrioni, salvo specifiche condizioni che dovranno essere singolarmente sottoscritte con la Direzione dell'Istituto. Humanitas potrà decidere in ogni momento di consegnare gli embrioni crioconservati alla coppia/paziente, che dovranno/dovrà

provvedere e sostenere i costi del loro trasferimento presso altro Istituto dei Tessuti, secondo la normativa di Legge prevista per il loro trasporto e stoccaggio.

3. Siamo consapevoli che gli embrioni crioconservati dovranno essere in futuro trasferiti in utero. Gli embrioni non utilizzati (abbandonati), saranno mantenuti presso Humanitas per un tempo non definibile in base all'attuale legislazione o spostati in un Centro collettore, in caso di modifiche dell'attuale legislazione.

4. Al momento attuale e salvo modifiche alle condizioni previste dalla attuale normativa, il congelamento embrionario non comporta per la coppia il pagamento di alcun costo correlato al processo di crioconservazione, in particolare, se resosi necessario per una complicanza correlata con il ciclo (complicanze correlate al prelievo degli ovociti, impossibilità di procedere al trasferimento degli embrioni). Al momento del deposito (data della crioconservazione o trasferimento da altra struttura) sarà richiesto un contributo annuale alle spese di mantenimento della crioconservazione. La Direzione potrà decidere autonomamente se esentare per uno o più anni la coppia dal versamento del contributo al mantenimento della crioconservazione.

La durata del deposito è di dodici mesi (dal momento del congelamento o trasferimento da altra struttura) al termine dei quali il presente contratto dovrà essere rinnovato; in mancanza di una richiesta, da parte della paziente, di rinnovo e pagamento del deposito, **il Centro sarà autorizzato a considerare gli embrioni in stato di abbandono;**

**Siamo consapevoli** che anche in assenza di un consenso del partner o ex partner la sola partner femminile avrà la possibilità di richiedere lo scongelamento ed il trasferimento in utero degli embrioni crioconservati e che il Fertility Center acconsentirà dopo un parere vincolante specifico dei propri consulenti legali e ove necessario dopo sentenza del magistrato e ove non esistano, a parere insindacabile del Responsabile Clinico del Centro, controindicazioni cliniche alla gravidanza.

La richiesta di trasferimento degli embrioni crioconservati ad altro Centro può essere effettuata solo dalla coppia, salvo condizioni che saranno oggetto di una specifica decisione della Direzione. La coppia si farà carico delle procedure previste e del costo del trasferimento stesso, secondo le norme previste dalla normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, letto e compreso:

- ☐ SI Esprimiamo il nostro consenso alla crioconservazione di eventuali embrioni sviluppati nel laboratorio di Humanitas e non trasferiti in utero a seguito di valutazione da parte dell'équipe medica e intendiamo quindi avvalerci della possibilità di crioconservazione degli embrioni soprannumerari.
- ☐ NO Non intendiamo usufruire della possibilità di crioconservazione degli embrioni soprannumerari e siamo quindi consapevoli delle condizioni che impongono all'équipe medica l'utilizzo di un numero ridotto di ovociti.

Sezione C

#### **DICHIARAZIONE DI PREVENTIVA INFORMAZIONE E CONSENSO AL PROGRAMMA DI CONGELAMENTO DEGLI OVOCITI**

I. Siamo stati informati della possibilità di crioconservazione degli ovociti. Ci è stato spiegato che questa metodica ha consentito risultati molto diffusi tra i vari Centri di PMA e che l'ASRM (American Society for Reproductive Medicine) la considera non più sperimentale solo dal gennaio 2013.

II.

1. Senza doversi sottoporre a una nuova terapia di stimolazione e ad un nuovo prelievo degli ovociti.
2. Siamo consapevoli che la crioconservazione degli ovociti è una possibilità offerta al fine di poter proseguire nella ricerca di una gravidanza: prelievo degli ovociti;
3. Qualora non fosse possibile ottenere spermatozoi il giorno del prelievo ovocitario.

III. A seguito delle informazioni che ci sono state offerte abbiamo compreso che:

1. la percentuale di sopravvivenza degli ovociti dopo crioconservazione non è stimabile e può variare dallo 0 al 100%;
2. solo alcuni degli ovociti (metafase II) potranno essere crioconservati e per ottenere una fecondazione sarà necessario impiegare una micro-iniezione dello sperma (ICSI);

3. le possibilità di fecondazione degli ovociti, divisione ed impianto della gravidanza, allo stato attuale delle conoscenze, possono variare in base al protocollo utilizzato ed i risultati ottenuti nelle strutture che offrono questa possibilità sono meno uniformi che per altre metodiche;
4. non si è riscontrato un aumento di difetti congeniti e di sviluppo nelle gravidanze insorte dopo crioconservazione degli ovociti, sebbene il numero di bimbi nati attraverso questa metodica sia ancora inferiore a quello osservato per altre metodiche.

IV. Siamo consapevoli che:

1. la domanda di crioconservazione dei gameti è una libera scelta espressa dalla partner femminile;
2. al momento del deposito (data della crioconservazione o trasferimento da altra struttura) sarà richiesto un contributo annuale alle spese di mantenimento della crioconservazione. Humanitas non potrà proseguire a tempo indefinito la crioconservazione degli ovociti, salvo condizioni specifiche che dovranno essere singolarmente sottoscritte e potrà decidere in ogni momento di consegnare gli ovociti crioconservati alla coppia/paziente, che dovranno/dovrà provvedere a sostenere i costi del loro trasferimento e stoccaggio presso altro Istituto dei Tessuti, secondo la normativa di Legge vigente o richiedere al nostro Istituto la loro distruzione o donazione a fine di studio e ricerca o ove esistano specifiche condizioni la donazione a fini riproduttivi;
3. la durata del deposito è di dodici mesi (dal momento del congelamento o trasferimento da altra struttura) al termine dei quali il presente contratto dovrà essere rinnovato; in mancanza di una richiesta, da parte della paziente, di rinnovo e pagamento del deposito, **il Centro sarà autorizzato all'eliminazione degli ovociti crioconservati;**
4. l'utilizzo dei gameti crioconservati è consentito presso il nostro Istituto sino al compimento del 50° anno di età della paziente (in base al codice deontologico dell'Ordine dei Medici), salvo condizioni specifiche di aumentato rischio, per la salute della madre e di complicanze della gestazione, che saranno oggetto di giudizio insindacabile del Direttore del Fertility Center;
5. la richiesta di trasferimento dei gameti crioconservati ad altro Centro può essere effettuata solo dalla sottoscrittente, che si farà carico delle procedure previste e del costo del trasferimento stesso, secondo le norme previste dalla normativa;
6. la paziente è informata del fatto che non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui, per qualsiasi motivo e/o nonostante le cure dell'Istituto, si verificasse il deterioramento o la perdita del materiale depositato. La paziente autorizza Humanitas a distruggere i gameti in caso di suo decesso, salvo diversa disposizione delle autorità.

Alla luce di quanto sopra esposto, letto e compreso:

- ☐ SI Intendo avvalermi della possibilità di crioconservazione degli ovociti, qualora fossero prelevati in un numero superiore a quelli utilizzati e che questa condizione non esclude la possibilità di crioconservazione di embrioni non trasferiti, qualora si sia espresso parere favorevole.
- ☐ NO Non intendo usufruire della possibilità di crioconservazione degli ovociti e desidero che gli ovociti soprannumerari siano:
- a) ☐ Distrutti
  - b) ☐ Utilizzati solo a fini di studio e ricerca (non possono essere utilizzati a fini procreativi) vedi sezione D
  - c) ☐ **Donati a una coppia infertile** secondo i limiti e le norme previste per la donazione di ovociti a fini procreativi ove sussistano le condizioni previste dalla legge e a essere ricontattata a questo fine per completare gli accertamenti e la documentazione prevista (consensi e percorso specifici).

Sezione D

**CONSENSO ALLA DONAZIONE DEI GAMETI SOPRANNUMERARI PER FINI DI STUDIO E RICERCA (OVOCITI E SPERMATOZOI NON UTILIZZABILI PER LA COPPIA E IMPIEGATI IN STUDI NON PROCREATIVI)**

☐ SI ACCONSENTIAMO ALLA DONAZIONE

☐

NO NON ACCONSENTIAMO ALLA DONAZIONE

## Sezione E

**DICHIARAZIONE AI SENSI dell'articolo 14, legge 40/2004**

Siamo stati informati a cura del Medico Responsabile della Struttura o da un suo incaricato, della possibilità di sviluppo di embrione/i che presenta/presentano una grave e irreversibile anomalia dello sviluppo (numero anomalo di pronuclei). Siamo stati informati che, in questi casi, il trasferimento embrionario può essere rifiutato. Qualora venissero osservati dallo staff embriologico, embrioni con grave ed irreversibile anomalia dello sviluppo, richiediamo che:

Gli embrioni anomali NON vengano trasferiti in utero ☐Gli embrioni anomali vengano comunque trasferiti in utero ☐

## Sezione F

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FECONDAZIONE ASSISTITA PER PAZIENTI CON PATOLOGIE SPECIFICHE IN CORSO O POTENZIALI E CONDIZIONI DI AUMENTATO RISCHIO**

(Att.ne: QUESTA SEZIONE VIENE COMPILATA IN COLLABORAZIONE CON LO SPECIALISTA DI HUMANITAS FERTILITY CENTER)

Avendo chiesto di essere inclusi nel programma di Procreazione Medica Assistita dell'Unità Operativa di Ginecologia e Medicina della Riproduzione dell'Istituto Clinico Humanitas, con la presente dichiariamo di essere consapevoli e avere avuto tutte le informazioni disponibili in relazione ad una condizione di aumentato rischio per:

Io sottoscritto: \_\_\_\_\_ certifico che gli accertamenti non hanno evidenziato una condizione di aumentato rischio specifico per le patologie oggetto dello screening e dall'anamnesi fornita dalla coppia non sono presenti condizioni di aumentato rischio rispetto alla popolazione generale.

## Sezione G

☐ Acconsentiamo ☐ Non acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati personali per attività di ricerca scientifica correlata alla patologia per cui mi sono/ci siamo rivolti ad Humanitas, secondo le norme previste dalla nostra Direzione Scientifica e Comitato Etico. Siamo consapevoli che i progetti di studio e ricerca sono sottoposti all'approvazione della Direzione Scientifica dell'Istituto Clinico Humanitas e ove disposto all'approvazione del Comitato Etico dell'Istituto Clinico Humanitas e siamo consapevoli che ove richiesto ci sarà sottoposto un consenso specifico al singolo programma di ricerca.

Alla luce di tutto quanto precede (informativa privacy, e sezioni A, B, C, D, E, F, G del consenso informato) dichiariamo:

- a. che la nostra richiesta di sottoporci alla tecnica di PMA segue alle informazioni ottenute durante i colloqui sostenuti con i sanitari;
- b. che i sanitari hanno soddisfatto le nostre domande e chiarito i dubbi riguardo alla procedura che stiamo per affrontare, inclusa la percentuale di successo;
- c. di aver compreso le indicazioni della tecnica prevista nel nostro caso specifico;
- d. di aver ottenuto informazioni adeguate sulle alternative al trattamento e sull'opzione di procedere ad una domanda di adozione;
- e. di essere consapevoli dei rischi, anche psicologici, correlati ad un programma di PMA e delle possibili alternative, compresa la rinuncia a ricercare una gravidanza;
- f. di essere consapevoli di poter richiedere un'attività ulteriore di consulenza al fine di supportare le decisioni che sono state espresse; a tal fine Humanitas Fertility Center è in grado di assicurare un supporto e/o una consulenza psicologica dedicata come previsto dalla normativa (DM. 1.07.2015 "Linee Guida in materia di procreazione medica assistita");
- g. di essere consapevoli che durante il trattamento l'équipe sarà disponibile a rispondere alle nostre domande e a prendere in considerazione i nostri problemi.

**Dichiariamo, inoltre,** di aver eseguito tutti gli accertamenti preliminari richiesti e di aver fornito all'équipe medica tutte le informazioni indicative di un possibile aumento di rischio.

Acconsentiamo, quindi, a partecipare a questo programma terapeutico di procreazione assistita, del quale oltre alle spiegazioni fornite dall'equipe medica, abbiamo ricevuto e valutato tutte le clausole riportate nel presente consenso alla PMA.

Dichiariamo altresì di riconoscere il nascituro quale figlio legittimo o naturale; per tanto, ci impegniamo in modo irrevocabile al riconoscimento congiunto e a rinunciare a ogni possibile futuro disconoscimento di paternità/maternità. Consci delle conseguenze legali di una dichiarazione mendace, dichiariamo di essere una coppia di sesso diverso, maggiorenne, di essere coniugati e/o conviventi ed entrambi viventi al momento di iniziare il procedimento terapeutico (articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Abbiamo preso visione, compreso, accettato ed espresso la nostra scelta consapevole per l'informativa inerente il trattamento dei dati personali e per tutte le clausole espresse nel presente consenso.

Data \_\_\_\_\_

Io sottoscritta \_\_\_\_\_ Firma

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ Firma

Eventuale interprete \_\_\_\_\_ Firma

NB: a tutela della particolare consapevolezza che deve essere garantita agli aspiranti genitori, ai sensi dell'art. 6-comma III-L. 40/2004, Humanitas garantisce un periodo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà fino all'applicazione della tecnica di PMA entro cui i richiedenti possono liberamente revocare il loro consenso, senza alcuna conseguenza sul piano giuridico. In particolare, il trattamento non avrà inizio prima del decorso del suddetto periodo. Invitiamo, inoltre, la coppia a prendere visione del testo completo della legge n. 40/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, del decreto Ministeriale del 11 luglio 2015 "Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e del testo della sentenza n.151 della Corte Costituzionale dell'8 maggio 2009.

Lo specialista Ostetrico- Ginecologo del Fertility Center

\_\_\_\_\_ Firma

Il Direttore del Fertility Center o suo delegato  
(Prof. Paolo Emanuele Levi-Setti o suo delegato)

\_\_\_\_\_ Firma

Il presente documento di consenso informato, in conformità al DM 265/2016, è stato personalmente redatto dal Direttore del Fertility Center e approvato dalla Direzione dell'Istituto Clinico Humanitas.

Una volta sottoscritto dai richiedenti e dal medico che gestisce il colloquio, il presente documento è sottoposto, insieme alla documentazione clinica, al vaglio del Direttore del Fertility Center. Quest'ultimo, nell'esercizio della sua responsabilità in vigilando, verifica la sussistenza dei necessari presupposti e sottoscrive a sua volta il documento. Copia del documento firmato è messa a disposizione dei richiedenti in occasione della visita successiva o dell'inizio della terapia presso l'Istituto Clinico Humanitas.

Si ricorda che il Direttore del Fertility Center ha la facoltà di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, rendendo in tal caso ai richiedenti motivazione scritta di tale decisione.